

## I doveri del lavoratore secondo il Codice civile

Secondo il **Codice civile**, ogni **lavoratore** subordinato ha dei **doveri** nei confronti del suo datore, che deve rispettare nella maniera più precisa possibile. Questi doveri sono quattro e vengono classificati come obbligo di collaborazione, obbligo di diligenza, obbligo di obbedienza e obbligo di fedeltà.

L' **obbligo di collaborazione (art. 2094)** è insito nel dovere di diligenza ex art. 2104 c.c. Esso trova fondamento anche nel dovere di esecuzione secondo buona fede (art 1375 c.c.) poiché il lavoratore non solo adempie i doveri nascenti dal contratto di lavoro mettendo formalmente a disposizione dell'imprenditore le sue energie lavorative, ma è necessario ed indispensabile che il suo comportamento sia tale da rendere possibile al datore di lavoro l'uso effettivo e proficuo di queste, il che si realizza anche mediante l'integrazione tra gli apporti dei singoli operatori nel contesto unitario della funzione e/o del servizio cui la prestazione lavorativa inerisce.

Per **obbligo di diligenza (art. 2104)** s'intende l'accuratezza e l'impegno che il lavoratore deve mettere nella realizzazione della prestazione, fornendo al datore un metro di valutazione oggettivo rispetto al suo operato. I parametri che la legge prescrive per determinare il valore della prestazione, sono di tre tipi. Il primo riguarda la qualità della prestazione dovuta, giudicata in base alle mansioni richieste ed alle capacità ed esperienze del lavoratore. L'altro parametro invece, riguarda le esigenze del datore, che devono essere soddisfatte per intero, e l'attività del dipendente, che deve essere coordinata col restante lavoro dei colleghi.

Tra i doveri del lavoratore figura anche l'**obbedienza**, ossia l'obbligo di adempiere alle disposizioni che il datore impartisce per la corretta esecuzione del lavoro. L'imprenditore è infatti considerato dal Codice civile il capo dell'azienda, a cui il dipendente è subordinato gerarchicamente. Per questa ragione, le direttive del datore costituiscono un obbligo, che deve essere rispettato dal lavoratore per la corretta organizzazione del lavoro e per la giusta convivenza all'interno dell'impresa.

Ultimo tra i **doveri del lavoratore**, ma non meno importante, è quello di **fedeltà (art. 2105)**, per cui il dipendente deve mantenere un comportamento fidato rispetto al titolare dell'impresa, tutelandone in qualsiasi modo gli affari. Per questo motivo, egli non deve porsi in concorrenza con l'imprenditore per cui lavora, evitando di creare pregiudizio all'attività in cui egli stesso è cointeressato per mezzo del contratto.

L'inosservanza degli obblighi di obbedienza e fedeltà possono dar luogo a sanzioni disciplinari (**art. 2106**).

Art. 2094.

(Prestatore di lavoro subordinato).

E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Art. 2104.

(Diligenza del prestatore di lavoro).

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Art. 2105.

(Obbligo di fedelta').

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, ne' divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Art. 2106.

(Sanzioni disciplinari).

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti puo' dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravita' dell'infrazione e in conformita' delle norme corporative.